

Civile Ord. Sez. 1 Num. 17699 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: FRAULINI PAOLO
Data pubblicazione: 03/06/2026

Oggetto:
Amministratore di
società - Diritto al
compenso
AC - 28/05/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30386/2022 R.G. proposto da:

Vergelli Rossana, rapp.ta e difesa dell'avv. Enrico De Luca,
giusta procura in atti;

– **ricorrente** –

Contro

Officina Ortopedica Vergelli Sergio s.r.l., in persona del
l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ranalli e
Fabrizio Garzuglia, giusta procura in atti;

– **controricorrente** –

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 549/2022, depositata il 18 ottobre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 maggio 2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE

1. Rossana Vergelli ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia, pronunciando in sede di riassunzione del giudizio a seguito della sentenza di questa Corte n. 3657/2020, ha respinto la sua domanda avente a oggetto il pagamento dei compensi che le sarebbero spettati quale amministratrice della società Officina Ortopedica Vergelli Sergio s.r.l. (in prosieguo, *breviter*: "la società") per il periodo dal 1998 al 2007.

2. La società ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che la società non aveva mai adottato una deliberazione inerente alla quantificazione compenso per il suo amministratore Vergelli; b) che era certo che la Vergelli aveva ricoperto formalmente la carica di amministratore della società per il periodo in contestazione; c) che, in assenza di manifestazioni formali dell'assemblea che stabiliscono l'entità del compenso, non poteva automaticamente ritenersi che l'amministratore non avesse diritto al compenso, potendo questo essere giudizialmente determinato, su domanda dell'amministratore, in applicazione dell'art. 1709 cod. civ., anche mediante liquidazione equitativa; d) che nella specie, tuttavia, non poteva ritenersi, come preteso dall'attore in riassunzione, che, per effetto della pronuncia della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione, fosse intervenuto un intangibile accertamento che la Vergelli avesse svolto l'incarico di amministratore della società convenuta, sia perché tale accertamento non era mai stato svolto in alcun grado di giudizio, sia perché esso non costituiva presupposto della pronuncia del principio di diritto della Cassazione; e) che, anzi, tale circostanza risultava smentita dalle stesse allegazioni difensive della Vergelli, che aveva sempre sostenuto di non avere mai amministrato la società, la cui gestione era demandata esclusivamente agli altri due amministratori; f) che, dunque, difettavano i parametri per la quantificazione del compenso, in quanto mancava ogni allegazione in merito alla natura e alla qualità dell'attività svolta e, ancor prima, allo svolgimento di alcuna attività, con conseguente rigetto della domanda.

4. La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 384 C.P.C. E NULLITA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALL'ART. 360, COMMA 1, NN. 3 E 4, C.P.C.», deducendo che il potere del giudice di rinvio di riesaminare i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi, nonché di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova, fa riferimento esclusivamente ai fatti non presupposti dal principio di diritto; nella specie, dunque, il principio di diritto espresso comportava che la questione relativa all'*an* della pretesa creditoria vantata dalla ricorrente non poteva essere oggetto di accertamento da parte del giudice del rinvio, poiché il diritto al compenso per aver ricoperto la carica di amministratore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costituiva il presupposto logico-giuridico della pronuncia di annullamento del giudice di legittimità, e non era ulteriormente sindacabile, in quanto oggetto del giudicato implicito interno.

Il motivo è infondato.

Il principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza cassatoria n. 3657/2020, resa nel corso del giudizio, è il seguente: *"la rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto."*

La prima sentenza di appello è stata, dunque, cassata nella parte in cui aveva respinto la domanda di condanna della società al pagamento del compenso come amministratore, formulata dalla Vergelli, sul presupposto dell'aver la stessa rinunciato al proprio compenso, dedotto da un comportamento tacito (il silenzio), di cui, tuttavia, nella specie mancava un corretto accertamento, non potendo tale rinuncia essere dedotta dalla semplice constatazione dell'assenza di una richiesta dell'emolumento, dovendo tale circostanza, di per sé neutra, essere corroborata da altri elementi estrinseci che ne validassero la concludenza.

La Corte territoriale, adita in fase di rinvio, ha rigettato la domanda della Vergelli, rilevando come la stessa avesse sostenuto di non avere mai amministrato la società, posto che la gestione della stessa era sempre stata affidata agli altri due amministratori.

Tale argomento, certamente, non è in alcun modo precluso dal principio di diritto enunciato da questa Corte nella predetta sentenza cassatoria. E ciò per l'evidente ragione che esso non ha nulla anche vedere con la rinuncia al compenso, bensì con la prova dello svolgimento dell'attività gestoria che, con ogni evidenza, costituisce il presupposto della domanda di pagamento del compenso.

Va, infatti, rilevato che il compenso degli amministratori degli amministratori delle società di capitali può essere previsto nello statuto, ovvero essere determinato dall'organo societario competente al momento della loro nomina (si vedano già le Sez. U. di questa Corte n. 21933 del 29/08/2008), mentre, qualora ciò non accada, può certamente essere oggetto anche di domanda di accertamento in sede giudiziale fondata sull'allegazione della prestazione professionale svolta (per un analogo principio in tema di compenso dei sindaci, si veda la recente Cass. Sez. 1 n. 14630 del 18/5/26).

La differenza rispetto ai casi tipici sopra richiamati è che, in quest'ultimo caso, ove cioè non vi sia stata determinazione a opera dello statuto o al momento della nomina, non è la società che deve provare che l'amministratore formalmente nominato e con compenso predeterminato non ha diritto al pagamento del compenso, ma è l'amministratore che, invocando lo svolgimento delle mansioni gestorie quale fatto costitutivo della propria pretesa, in assenza di titolo precostituito, deve fornirne la relativa prova in giudizio.

Alla luce di tali principi e ribadito che nel presente giudizio il vincolo del giudice del rinvio era limitato alla sola questione inerente alla rinuncia al compenso da parte della Vergelli,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nessuna preclusione il giudice di rinvio incontrava nell'accertamento, una volta superata la questione della rinuncia al compenso, della sussistenza di prova dello svolgimento delle funzioni gestorie, evidentemente necessaria per poter invocare la liquidazione, se del caso anche equitativa, dell'emolumento medesimo, in assenza di determinazione da parte della società nei modi tipicamente previsti dal Codice civile o dallo statuto.

Escluso, quindi, che – come correttamente rileva anche la Corte territoriale nella sentenza qui impugnata – vi sia stato in giudizio alcun accertamento delle mansioni gestorie svolte dalla Vergelli, alcun giudicato interno può essersi determinato, sicché la sentenza impugnata ha correttamente proceduto all'esame del merito della vicenda, al fine di verificare se vi fosse prova - o un principio di prova - dello svolgimento di tale attività amministrativa, finendo per escluderlo.

b. Secondo motivo: « VIOLAZIONE DELL'ART. 132, COMMA 2, N. 4 CPC, IN RELAZIONE ALLA OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA DI CUI ALL'ART. 360 C.P.C. N. 5 », deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per omesso di rilevare la novità, e quindi l'inammissibilità, della domanda proposta dalla società per la prima volta in fase di rinvio con cui si eccepiva l'assenza di attività gestoria e, quindi, del diritto al compenso; l'unico accertamento che il giudice del rinvio avrebbe dovuto e potuto compiere era quello di rivalutare nuovamente tutti i fatti già acquisiti, anche in concorso con altri non oggetto di discussione, ma al solo fine di accertare se la Vergelli avesse tenuto un comportamento che avesse rivelato in modo chiaro ed univoco la sua volontà di rinunciare ai propri compensi di amministratore.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il motivo è infondato. In relazione alla deduzione che, solo in sede di riassunzione, sarebbe stata eccepita l'assenza di attività gestoria, va rilevato che tale attività è elemento del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, come detto estraneo alla premessa del principio di diritto, che ricade, pertanto, nel rilievo d'ufficio; in relazione alla deduzione di omesso esame del fatto che in altro giudizio vi sarebbe una dichiarazione circa l'attività svolta come amministratrice, va rilevato che il mezzo istruttorio invocato attiene al fatto già esaminato.

c. Terzo motivo: «VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115, 345 E 394 C.P.C. E NULLITA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALL'ART. 360, COMMA 1, NN. 3 E 4, C.P.C.», deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non avvedersi che la società convenuta mai aveva contestato, se non tardivamente nel giudizio di rinvio, il *quantum* della pretesa creditoria della ricorrente.

Il motivo è infondato.

Come già detto a commento del primo motivo di ricorso, una volta esclusa qualsivoglia preclusione in fase di rinvio all'accertamento del diritto al compenso, era la Vergelli ad avere l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda a suo tempo formulata contro la società. Va, ulteriormente, rilevato che la mera circostanza che la Vergelli fosse nominata co-amministratore della società – fatto che la stessa sentenza impugnata riconosce per pacifico – non è, in effetti, sufficiente a far ritenere provato il diritto al compenso. Invero, il compenso dell'amministratore di società di capitali, qualora come detto non predeterminato nei modi previsti dalla legge, dallo statuto o dai

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

soci, è connesso alla qualità e alla quantità dell'attività svolta, non potendo essere automaticamente connesso alla mera attribuzione della carica. E qualità e quantità dell'attività svolta debbono essere compiutamente allegate nell'azione di adempimento contrattuale e, poi, riscontrate, quantomeno con un principio di prova, prima di invocare la liquidazione equitativa del compenso da parte del giudice.

E, nella specie, ben lungi che omettere l'esame di tale circostanza, la Corte territoriale ha rilevato, senza alcuna contestazione in questa sede, come la stessa Vergelli avesse dichiarato di non avere mai in effetti amministrato la società, che era gestita esclusivamente da due altri amministratori, in relazione al comportamento dei quali era sorto anche il problema della presunta gratuità del compenso, che aveva dato la stura alla questione della valorizzazione del silenzio fondato su tale presupposto, oggetto della prima pronuncia di questa Corte.

Tanto determina che la reiezione della richiesta di liquidazione del compenso in via equitativa per difetto di prova (piena o *semiplena*) dei suoi presupposti deve ritenersi corretto, del tutto a prescindere dall'atteggiamento della società che, peraltro, nel contestare il diritto al percepimento del compenso – quantomeno in relazione alla sua rinuncia – ha, in ogni caso, espresso un atteggiamento oppositivo alla domanda contro di essa formulata, ciò che esclude la possibilità che il diritto al compenso sia stato ammesso e che possa, quindi, considerarsi operante la *relevatio ab onere probandi* che ordinariamente consegue all'ammissione del fatto originariamente bisognoso di prova.

2. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna Vergelli Rossana a rifondere alla Officina Ortopedica Vergelli Sergio s.r.l. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.

Il Presidente
Enrico Scoditti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale